



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.

11028/048/2010

V/ réf. - Vs. rif.

e p.c. AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE

11100 AOSTA

Aoste / Aosta

14 aprile 2010

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del vice Sindaco e del Consiglio Comunale del 23 maggio 2010. Votazione degli elettori minorati nella deambulazione e portatori di handicap e degli elettori ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative

Si ricorda alle SS.LL. che, deve con ogni mezzo, essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti i quali, com'è noto quando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione allocata in una sede già esente da barriere architettoniche. In tal caso, il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2 della citata legge 15 gennaio 1991, numero 15.

Al riguardo, si richiama il disposto dell'art. 37, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 2, comma 2 della legge 16 aprile 2002, in base al quale ogni sala dell'elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

In ogni caso, i Comuni avranno cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto più idoneo l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Si rammenta, altresì, che a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori.

In proposito si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di predisporre un efficiente servizio e che lo stesso venga adeguatamente pubblicizzato.

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

u-elettorale@regione.vda.it
www.regione.vda.it

La stessa norma prevede, poi, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Devono intendersi "elettori portatori di handicap", anche le persone con handicap di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti pure una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Si sottolinea che il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2009, n. 39, ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di qualsiasi Comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'Ente Locale ove è ubicato il seggio.

L'accompagnatore prescelto può esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

La legge 5 febbraio 2003, numero 17, inoltre prevede che l'annotazione del diritto di voto assistito possa essere previamente inserita, su istanza dell'interessato corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (AVD) nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, numero 675.

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, egli dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Qualora, invece, la tessera non presenti il suddetto simbolo o codice, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con certificato medico il quale attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

A tale proposito le Aziende Sanitarie Locali, nei tre giorni che precedono quello della votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata legge n. 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Le SS.LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti di seggio.

Si ricorda infine che nelle case di riposo per anziani e nei cronici nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un infermeria, la raccolta del voto degli elettori ricoverati in dette strutture può essere effettuata dall'ufficio distaccato di sezione, ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Inoltre, in conformità al parere espresso dal Ministero della Salute, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, a norma della citata Legge regionale, i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche quando, alle strutture medesime, non sia stato ancora concesso formalmente, da parte dell'Autorità Regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.

Anche la raccolta del voto dei predetti elettori dovrà avvenire a cura dell'ufficio distaccato di sezione, secondo le modalità previste dal menzionato articolo 44 della Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)